



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Norme di razionalizzazione dei finanziamenti in materia di spettacolo dal vivo".

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge, di seguito ddl, ha lo scopo di razionalizzare il sistema di finanziamento dello spettacolo dal vivo al fine garantire una maggiore efficienza, efficacia ed equità nell'utilizzo delle risorse regionali, evitando la duplicazioni di finanziamenti erogati, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione regionale, a favore dello stesso organismo operante nei settori della musica, della danza e del teatro.

L'art. 1 del ddl prevede espressamente che i predetti organismi di spettacolo che siano destinatari, con norme di legge ad hoc, di contributi diretti allo svolgimento delle attività istituzionali, non possano altresì accedere ai contributi erogati dalla Regione nell'ambito del sistema di finanziamento regolato sia della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna) che dall'art. 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione, legge finanziaria 1990), art. 56 e/o della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18) e le specifiche disposizioni normative finanziarie di cui annualmente sono destinatari alcuni degli organismi dello spettacolo dal vivo.

É bene, rammentare, al riguardo, che attualmente è operante solo il meccanismo di finanziamento previsto dell'art. 56 della L.R. n. 1/1990, che autorizza la Regione a concedere, a favore di enti ed organismi operanti nel campo del teatro e della musica, contributi destinati all'attuazione di un programma di attività teatrali e musicali e al sostegno delle spese di gestione di strutture teatrali condotte stabilmente e continuativamente dagli organismi medesimi.

L'art. 2 statuisce che dal presente ddl non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

L'art. 3 dispone della sua entrata in vigore.